



# AREA MARINA PROTETTA CINQUE TERRE

Via Discovolo snc Manarola - 19017 Riomaggiore (SP) Tel. +39 0187 762643  
www.areamarinaprotetta5terre.it - amp@parconazionale5terre.it  
protocollo@parconazionale5terre.it



**Interreg**



UNIONE EUROPEA



MARITTIMO-IT FR-MARITIME

GIREPAM

## *Registro attività di Locazione e Noleggio*

Nome Impresa:

---

Autorizzazione n°

Il titolare di questo libretto ha l'opportunità  
di aiutare l'Area Marina Protetta  
nella raccolta dati per la ricerca scientifica ed il monitoraggio.

Compila correttamente il libretto ed aiuta l'AMP  
al monitoraggio ai fini scientifici

Il presente libretto dovrà essere riconsegnato all'Ufficio AMP entro il 30 Novembre

PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



Il sottoscritto/a consapevole delle pene previste nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci dichiara che TUTTE LE INFORMAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO.

Il sottoscritto/a autorizza l'utilizzo dei dati personali a scopo di rilevazione statistica e ricerca scientifica ai sensi del D.Lgs 196/2003.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Firma

---

# AREA MARINA PROTETTA CINQUE TERRE

## REGISTRO ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO

Nome e Cognome del Rappresentante legale dell'Impresa:

---

Nome Impresa

---

Autorizzazione n.

---

Data rilascio

---

Sede operativa base di imbarco a

---

Il presente libretto dovrà essere riconsegnate all'Ufficio AMP ENTRO IL 30 NOVEMBRE.

L'ente si riserva comunque il diritto di richiederne copia durante tutto il periodo di svolgimento dell'attività.

## **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "CINQUE TERRE"**

### **Art. 22. Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto**

1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto a motore adibite a noleggio e locazione.
2. Nelle zone A è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, il transito di natanti a remi (kayak e canoe) nel numero massimo di trenta unità al giorno, limitatamente ad una distanza dalla costa non inferiore a 150 metri.
3. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'esercizio di locazione e noleggio di unità da diporto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, per ogni unità da diporto impiegata allo scopo, secondo le modalità indicate al successivo art. 33.
5. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell'area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 6 lettera b. e, in ulteriore subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle zone B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle tariffe in misura ridotta:
  - a. le imprese aventi sede legale nei Comuni dell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite;
  - b. le imprese aventi unità da diporto con:
    - i. casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione e dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento;
    - ii. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
    - iii. propulsione a remi o pedale (es. kayak, canoe, barca a remi, pattini, pedalo) e a vela.
7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio e locazione, non cedibili a terzi.
8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti adeguata informazione circa

il presente Regolamento, il Regolamento di disciplina delle attività consentite ed il decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, anche attraverso l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

9. Gli utenti di servizi di noleggio e locazione di unità da diporto sono obbligati a dichiarare la presa visione del presente Regolamento, del Regolamento di disciplina e del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta.
10. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore dati e informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
11. Il personale preposto alla sorveglianza può sospendere l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove la giudichi pregiudizievole ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.




































Settori



